

COMUNE DI SUELLI

Provincia di Cagliari

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 - disciplina della collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di suelli - istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari.

L'anno duemilaquattordici, il giorno trenta, del mese di aprile alle ore 20:20 in Suelli e nella Solita sala delle Adunanze nel Palazzo Comunale di Suelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nella forma di legge, si è riunito in prima convocazione, sessione ordinaria e in seduta pubblica, nelle persone dei signori:

NOMINATIVI	CARICA	PRESENZA	ASSENZA
Garau Massimiliano	SINDACO	X	
Cordeddu Loredana	CONSIGLIERE	X	
Artizzu Alessio	CONSIGLIERE	X	
Cuccu Gianni	CONSIGLIERE		X
Garau Fausto	CONSIGLIERE	X	
Lecis Mauro Andrea	CONSIGLIERE	X	
Lecis Alessandra	CONSIGLIERE	X	
Masala Riccardo	CONSIGLIERE	X	
Piredda Alessandro	CONSIGLIERE	X	
Pisano Moreno	CONSIGLIERE	X	
Sirigu Giorgio	CONSIGLIERE	X	
Tatti Nicola	CONSIGLIERE	X	
Van Hamond Margaretha	CONSIGLIERE	X	

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 - disciplina della collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di suelli - istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari.

TOTALE	12	1
--------	----	---

e con la partecipazione del Segretario Comunale Sostituto Copersino Serena

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 12 della legge 7 agosto 2000, n. 241, che prevede la concessione di contributi e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati sia subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti dei criteri e delle modalità cui le stesse amministrazioni devono attenersi;

VISTO il DPR 7 aprile 2000, n. 118, "Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO l'art. 1, comma 16 della legge 6 novembre 2012 n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che individua la concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come attività a maggiore rischio di corruzione;

VISTI gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione, i quali dispongono gli obblighi e le modalità di pubblicazione degli elenchi dei beneficiari dei contributi;

RITENUTO, pertanto, necessario approvare un nuovo Regolamento in attuazione della vigente normativa sopra richiamata;

VISTO lo schema di regolamento predisposto ai sensi del richiamato articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente proposta di deliberazione consiliare;

DATO ATTO:

- che l'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal sopra citato Regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni economici;

- che l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità indicate nel Regolamento deve essere attestata dal Responsabile del Servizio nei singoli provvedimenti;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ed in particolare l'art. 42;

VISTO lo Statuto comunale;

INTERVIENE il consigliere Pisano Moreno nella qualità di capogruppo di minoranza che presenta n. 4 emendamenti per iscritto che si allegano al presente atto. Si procede dunque alla votazione dei n. 4 emendamenti:

- N. 1° emendamento - votazione contrari n. **8** e favorevoli n. **4** (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha);

A seguito dell'esito della suddetta votazione l'emendamento n. 1 non viene accolto;

- N. 2° emendamento - votazione contrari n. **8** e favorevoli n. **4** (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha);

A seguito dell'esito della suddetta votazione l'emendamento n. 2 non viene accolto;

- N. 3° emendamento - votazione contrari n. **8** e favorevoli n. **4** (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha);

A seguito dell'esito della suddetta votazione l'emendamento n. 3 non viene accolto;

- N. 4° emendamento - votazione contrari n. **8** e favorevoli n. **4** (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha);

A seguito dell'esito della suddetta votazione l'emendamento n. 4 non viene accolto;

Dalle risultanze della votazione gli emendamenti sono tutti respinti;

Con votazione palese favorevoli n. 8, contrari n. 0 e astenuti n. 4 (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha) su presenti e votanti n. **12**

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il “Regolamento per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini” nel testo allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

– di prendere atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

– di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON votazione separata e palese, favorevoli n. **8**, contrari n. **0** e astenuti n. **4** (Pisano Moreno, Lecis Alessandra , Van Hamond Margaretha) su presenti e votanti n. **12**

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.to L.vo n.267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.TO MASSIMILIANO GARAU

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO
F.TO SERENA COPERSINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4

OGGETTO: Approvazione regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90 - disciplina della collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di suelli - istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari.

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE
F.TO FRAU ANDREINA

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs 18 Agosto 2000, n.268

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO FRAU ANDREINA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell' art.30 della Legge Regionale 13 Dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

IL ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.TO SIMONA PIRAS

Lì, 13/05/2014

Copia conforme all' originale in carta semplice, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
ADALGISA FRAU

Lì 13/05/2014



COMUNE DI SUELLI

PROVINCIA DI CAGLIARI

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI ED
ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI
DI QUALSIASI GENERE AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE
N. 241/90**

-

**DISCIPLINA DELLA COLLABORAZIONE CON ENTI NO-PROFIT
E DEL PATROCINIO DEL COMUNE DI SUELLI**

-

**ISTITUZIONE E AGGIORNAMENTO
DELL'ALBO DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 30.04.2014

Indice

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Definizioni - Finalità

Capo II - Concessione di sovvenzioni

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Scopo - Derghe

Art. 5 - Limiti oggettivi

Art. 6 - Soggetti debitori

Art. 7 - Modalità per l'accesso

Articolo 8 - Obblighi dei beneficiari

Art. 9 - Rendicontazione

Art. 10 - Accertamenti d'ufficio

Art. 12 - Somministrazione delle sovvenzioni.

Art. 11 - Revoca della concessione e recupero del contributo erogato

Capo III - Concessione di contributi

Art. 13 - Soggetti beneficiari dei contributi

Articolo 14 - Contributi a sostegno della pratica sportiva

Articolo 15 - Requisiti – Condizioni – Procedure – Modalità - Obblighi

Art. 16 - Limiti imposti dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012

Capo IV – Concessione di sussidi e ausili finanziari

Articolo 17 - Soggetti beneficiari - Requisiti - Condizioni

Articolo 18 - Parametri economici

Articolo 19 - Tipologie di interventi

Articolo 20 - Assistenza economica continuativa

Articolo 21 - Assistenza economica straordinaria

Articolo 22 - Procedura per la richiesta di interventi

Articolo 23 - Istruttoria e provvedimento finale

Articolo 24 - Ricovero in strutture assistenziali e socio-sanitarie

Capo V - Attribuzione di vantaggi economici

Articolo 25 - Soggetti beneficiari

Articolo 26 - Natura del vantaggio economico

Articolo 27 - Procedura di concessione

Capo VI - Altri istituti

Art. 28 - Disciplina della collaborazione tra il Comune di Suelli e le associazioni No-profit presenti sul territorio

Art. 29 - Disciplina della concessione del Patrocinio del Comune

Capo VII - Istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari

Articolo 30 - Istituzione dell'albo

Articolo 31 - Aggiornamento dell'albo

Articolo 32 - Pubblicità dell'albo

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 33 - Pubblicità, Trasparenza e Informazione

Art. 34 - Norma di rinvio

Art. 35 - Norma finale e transitoria

Capo I - Norme Generali

Art. 1 - Premessa

1. L'Amministrazione Comunale di Suelli, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed altre erogazioni economiche al fine di contribuire alla crescita civile, sociale, culturale e turistica del Comune, promuovendo, sostenendo e patrocinando attività, manifestazioni, iniziative e progetti promossi da persone, Enti, Associazioni, Comitati, Onlus, Fondazioni, Federazioni, Organizzazioni culturali, sociali, assistenziali, ricreative che operano senza fini di lucro nel territorio Comunale.

2. Per il conseguimento del predetto fine il Comune di Suelli, nell'ambito dei suoi poteri di autonomia, istituisce il presente Regolamento e, a norma dell'art. 12 della L. 241/90, e nello spirito di attuazione delle misure di programmazione previste dal D.Lgs 267/00, disciplina la concessione di sovvenzioni, contributi, patrocini, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, a persone, Enti pubblici e soggetti privati, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.

3. Il presente regolamento disciplina, altresì, la tenuta e l'aggiornamento dell'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito in applicazione del D.P.R. 7 aprile 2000, n° 118.

Art. 2 - Definizioni - Finalità

1. Ai soli fini del presente regolamento:

a) per «**concessione di sovvenzioni**» si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca, etc., aventi rilevante entità;

b) per «**concessione di contributi**» si intende la corresponsione di somme, a fondo perduto, per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, scientifici, culturali, educativi, sportivi, ricreativi e del tempo libero, turistico e promozionali del territorio, ambientali e protezione civile, nonché per salvaguardare le tradizioni storiche, civili, religiose, etc.;

c) per «**concessione di sussidi ed ausili finanziari**» si intende l'erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino;

d)- per «**attribuzione di vantaggi economici**» si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o della fornitura di un servizio, senza corrispettivo.

In particolare, per «**sussidio**» si intende un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona, invece per «**ausilio finanziario**» si intende un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona singola, dovuto a cause straordinarie o comunque non ricorrenti.

e)- per «**patrocinio**» si intende l'espressione del sostegno concesso dal Comune di Suelli ad iniziative organizzate da soggetti pubblici e privati, per l'apporto dato dalle stesse allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico della comunità.

Capo II - Concessione di sovvenzioni

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. La concessione è rivolta a favore di persone fisiche che non svolgono attività imprenditoriale e persone giuridiche pubbliche o private che non hanno scopo di lucro, che operano all'interno del territorio comunale di Suelli, che siano legalmente costituiti ed in particolare le associazioni, gli enti pubblici e privati, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, di volontariato e di impegno sociale, a sostegno delle proprie

attività istituzionali ovvero per lo svolgimento, senza fini di lucro, di attività e manifestazioni di interesse sociale, civico, culturale, sportivo, turistico etc., coerentemente con i fini istituzionali del Comune.

2. La concessione delle sovvenzioni è prevista a favore di Soggetti che hanno la propria sede nel Comune di Suelli anche per iniziative che si svolgano fuori dal territorio comunale. Viceversa è possibile concedere le provvidenze a favore di Soggetti che non abbiano sede in Suelli solo se le iniziative vengono svolte nel Comune di Suelli o siano realizzate altrove per motivi di rappresentanza o per consentire altrove la partecipazione o la valorizzazione di soggetti cittadini qualificati nei campi di interesse di cui al primo comma.

3. Tutti i beneficiari delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento al fine di rilevare la realtà delle Associazioni locali che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative, di utilità sociale nei settori individuati nel precedente comma 1 devono essere iscritti all'Albo Comunale. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione nell'elenco.

4. Il diritto di accesso, mediante esame ed estrazione di copia del presente Regolamento e/o degli atti in oggetto, è garantito a tutti i cittadini, nei modi e nei limiti di cui all'art. 25 della L. 241/90. La richiesta di accesso deve essere motivata. Il rilascio delle copie è subordinato al rimborso del costo di produzione.

5. L'ente non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di iniziative, per le quali ha accordato delle sovvenzioni, così come non assume responsabilità relative alla gestione, anche nell'ipotesi in cui, per qualsiasi ragione, facciano parte degli organi sociali dell'organismo richiedente, oppure risultino presenti o coinvolti nei processi decisionali dei rappresentanti o dei componenti degli organi dell'ente. Pertanto, nessun rapporto di obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti dell'ente il quale, verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di sovvenzione non corrisposte e, a seguito degli accertamenti, deliberare la revoca delle stesse.

6. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili, effettuate dai soggetti beneficiari sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del *budget* delle singole iniziative, senza oneri a carico dell'ente.

Art. 4 - Scopo - Deroghe

1. Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse. Le iniziative non devono avere scopo di lucro. Fanno eccezione le iniziative che, anche se a scopo di lucro, promuovono l'immagine ed il prestigio dell'ente. Sono ammesse, altresì, iniziative commerciali, quando l'introito è devoluto in beneficenza.

Art. 5 - Limiti oggettivi

1. Non ricadono nella disciplina del presente Regolamento e seguono pertanto procedure autonome i seguenti casi:

- le tariffe agevolate nell'uso dei servizi, delle attrezzature e delle strutture comunali disposti in conformità ai regolamenti che ne disciplinano l'utilizzazione a pagamento da parte dei soggetti interessati;
- i contributi disposti da altri enti anche tramite trasferimento al Comune;
- ogni altro beneficio economico per l'erogazione del quale esista una specifica, autonoma, disciplina normativa;
- i contributi erogati alle Associazioni di Protezione Civile iscritte all'albo regionale esclusivamente per le finalità proprie dell'attività di Protezione civile.

Art. 6 - Soggetti debitori

1. Qualora gli uffici comunali accertassero la presenza di debiti pregressi nei confronti dell'Amministrazione Comunale da parte dei soggetti beneficiari indicati nell'art. 2 del presente regolamento, l'Amministrazione provvede alla riduzione o al totale annullamento del contributo fino al recupero e alla sanatoria della pendenza da parte del soggetto beneficiario

Art. 7 - Modalità per l'accesso

1. Gli interventi sono assegnati a seguito della presentazione di apposita domanda motivata e documentata.

Le domande finalizzate all'ottenimento di intervento comunale a carattere straordinario dovranno essere presentate almeno 30 giorni prima della realizzazione del progetto e saranno accolte compatibilmente con le disponibilità del Bilancio Comunale.

3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente o Associazione con riferimento a tutte le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

La domanda, opportunamente motivata, oltre ai dati identificativi e al codice fiscale/partita iva dovrà contenere le seguenti dichiarazioni:

- di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione delle sovvenzioni di cui al presente Regolamento;
- di aver/non aver presentato al Comune di Suelli, per la medesima iniziativa, altra istanza di ammissione;
- dichiarazione attestante se il Soggetto ha richiesto e/o ottenuto, per l'iniziativa proposta, sovvenzioni o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati; nel caso affermativo dovranno essere indicati sia l'importo richiesto e/o ottenuto che l'Ente erogante;

Dovrà inoltre essere corredata dalla seguente documentazione:

- programma delle attività, manifestazioni e iniziative, previste per l'anno, con indicazione degli obiettivi, delle modalità attuative, dei destinatari, del periodo di svolgimento e dati previsionali di spesa;
- il grado di coinvolgimento e/o interesse dei cittadini;
- intestazione e numero del conto corrente bancario (IBAN) o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto del Soggetto;
- curriculum;
- fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive (rappresentante legale)
- gli eventuali provvedimenti di riconoscimento posseduti e le iscrizioni ad albi o elenchi;
- copia dello Statuto o Atto Costitutivo che evidenzia finalità non lucrative.

Le domande prive di sottoscrizione o non corredate della fotocopia della carta d'identità sono inammissibili.

4. Le somme destinate per gli interventi economici aventi natura ordinaria sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale, attraverso il Piano esecutivo di Gestione (Peg). Le somme destinate a finanziare gli interventi economici a carattere straordinario sono stabilite dalla Giunta Municipale, con deliberazione che stabilisce quali siano le spese finanziabili ed eventualmente il rapporto esistente tra queste e la sovvenzione concessa, avendo riguardo a:

- efficacia ai fini della promozione sociale, civile, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico nonché alla cooperazione, allo sviluppo e alla solidarietà tra le comunità;
- grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazioni alle tematiche ritenute significative;
- congruità dell'iniziativa rispetto alla programmazione dell'ente;
- innovatività, originalità e qualità progettuale della proposta;
- rappresentatività del soggetto richiedente.

Articolo 8 - Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario deve utilizzare la sovvenzione esclusivamente per lo scopo per la quale è stata concessa, pena il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.

2. Ove sia stato concesso il patrocinio dell'ente, i soggetti beneficiari devono far risultare in tutte le forme di pubblicità dell'iniziativa, che le stesse sono realizzate con il concorso del Comune, utilizzando, se disponibile, il logo dell'ente. Le modalità d'uso del logo devono essere preventivamente concordate con l'ente.

Art. 9 - Rendicontazione

1. A conclusione dell'iniziativa per la quale è stata concessa la sovvenzione, e comunque entro 60 giorni, i beneficiari devono trasmettere all'ente il rendiconto dell'iniziativa svolta. Alla scadenza dei 60 giorni, in assenza di rendicontazione, verranno attivate le procedure per la restituzione della somma e verrà sanzionata automaticamente l'esclusione dai finanziamenti per due anni.

2. Il rendiconto deve nello specifico contenere i seguenti elementi:

- relazione dettagliata sull'avvenuto svolgimento dell'iniziativa, progetto, manifestazione, evento secondo la progettazione presentata;
- consuntivo delle spese sostenute relativamente alla sovvenzione concessa dall'Amministrazione;
- copia delle fatture o ricevute fiscali intestate all'organismo al quale è diretto la sovvenzione a dimostrazione delle spese sostenute (fatture, ricevute fiscali, ecc.);
- borderò della SIAE regolarmente vistati e timbrati, per le manifestazioni a pagamento, ovvero dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che le manifestazioni sono state effettuate nelle sedi e date indicate. Per le manifestazioni ad ingresso gratuito o per le mostre o i convegni o qualsiasi manifestazione che non comporti l'obbligo di registrazione alla SIAE, sarà necessaria semplicemente la dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante del sodalizio.
- dichiarazione comprovante che i documenti di spesa presentati sono relativi all'iniziativa oggetto della sovvenzione e non sono stati utilizzati e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
- fotocopia della carta d'identità del soggetto che sottoscrive (rappresentante legale).

I rendiconti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del Soggetto richiedente con riferimento a tutte le dichiarazioni effettuate ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Ai soggetti assegnatari di benefici economici, di cui al presente regolamento, che abbiano usufruito dell'anticipazione dell'50% della sovvenzione concessa, il saldo verrà corrisposto ad avvenuta rendicontazione dell'intero importo e di quanto previsto ai punti precedenti.

Non potranno essere comprese nel rendiconto spese inerenti gli oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o messigli a disposizione gratuitamente dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

2. L'amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, attraverso la richiesta di esibire uno o più documenti di spesa che non risultassero chiaramente riferibili alle manifestazioni. A discrezione gli uffici potranno richiedere altresì o relazioni integrative o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà attestanti circostanze non interamente verificabili nella documentazione presentata. Il riscontro di irregolarità nelle attestazioni, nelle documentazioni e/o nei riepiloghi comporterà: la segnalazione agli organi giudiziari competenti per i provvedimenti conseguenti; la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione; l'automatica esclusione per due anni dai contributi comunali.

Art. 10 - Accertamenti d'ufficio

1. Il Responsabile del procedimento istruttorio è tenuto ad uniformare la propria attività al principio della semplificazione amministrativa ed in particolare ad accertare d'ufficio i fatti, gli stati e le qualità che il Comune o altra Pubblica Amministrazione è tenuta a certificare.

Art. 12 - Somministrazione delle sovvenzioni.

1. Tutte le sovvenzioni, a seguito di richiesta degli interessati, sono somministrate in esecuzione di apposita determinazione del responsabile del servizio competente, adottata in conformità alla volontà espressa dalla Giunta Comunale secondo criteri di trasparenza e parità di trattamento.
2. L'erogazione avviene per un acconto pari al 50% dell'importo concesso e il restante 50% verrà erogato solo in seguito a presentazione di regolare rendicontazione secondo le disposizioni indicate nel presente regolamento. Con la richiesta di somministrazione, di cui al comma precedente, gli interessati forniscono ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione della sovvenzione, nonché dei risultati conseguiti.

Art. 11 - Revoca della concessione e recupero del contributo erogato

1. La somma corrisposta non può mai essere pari o superiore alle spese effettivamente documentate. Se non risultano pienamente rispettate le condizioni, la sovvenzione può essere proporzionalmente ridotta con il variare delle somme rendicontate e, in caso di difformità grave, la determinazione di concessione può essere revocata.
2. L'Amministrazione procede alla revoca della sovvenzione nei seguenti casi:
 - mancata realizzazione dell'iniziativa o sostanziale modifica del programma;
 - inadempimento degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo precedente;
 - mancato rispetto del termine di presentazione del rendiconto di cui all'articolo precedente, salvo giustificato motivo comunicato prima della scadenza del termine medesimo;
 - sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa. In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo rispetto a quello inizialmente stabilito.
3. Nel caso in cui la sovvenzione sia stata anticipata in parte e si verifichi una delle condizioni indicate al precedente comma, si darà luogo al recupero, nelle forme previste dalla legge, della somma erogata.

La Giunta procede, a consuntivo, alla rideterminazione del contributo nella debita proporzione nei seguenti casi:

- eccesso della sovvenzione concessa rispetto alle spese rendicontabili
- disponibilità di ulteriori finanziamenti o entrate riferite all'iniziativa rispetto alla previsione risultanti dal rendiconto.

La revoca comporta oltre all'impossibilità di erogare la quota a saldo della sovvenzione anche il recupero dell'acconto erogato.

Il recupero avviene parimenti nel caso di rideterminazione in riduzione della sovvenzione.

4. Nel caso in cui la spesa complessiva relativa alla manifestazione sia inferiore al preventivo dovrà essere richiesta al Comune di Suelli l'approvazione della modifica. Il beneficiario dovrà in ogni caso garantire la percentuale di autofinanziamento indicata nella domanda. Il Comune, in caso di approvazione, provvederà a rideterminare il contributo a seguito della modifica della spesa e a revocare la parte eccedente.

Capo III - Concessione di contributi

Art. 13 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, lettera b), le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, le associazioni, i gruppi, i comitati, etc., non aventi personalità giuridica, che non abbiano finalità di lucro e che svolgono attività di recupero, tutela e valorizzazione delle risorse territoriali e delle tradizioni

locali, di promozione e sostegno allo sviluppo economico, all'istruzione, alla cultura, allo sport e in generale all'accrescimento del bene sociale della comunità amministrata.

Articolo 14 - Contributi a sostegno della pratica sportiva

1. L'accesso ai contributi ordinari per la promozione e sviluppo della pratica sportiva a livello dilettantistico è riservato alle associazioni aventi sede nel territorio comunale che risultino iscritti all'albo comunale. Nel caso in cui vengano erogati contributi, ordinari e straordinari, finanziati con risorse regionali, le società sportive devono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art. 9 della medesima legge regionale.

2. La concessione dei contributi ha luogo sulla base dei seguenti criteri:

1. Anzianità – punti 30 totali da attribuire:

a) anni di affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal Coni: punti 2 per ogni anno solare (o frazione superiore a 6 mesi);

b) anni di costituzione a prescindere dall'affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal Coni: punti 1 per ogni anno solare (o frazione superiore a 6 mesi);

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro alternativi.

2. Attività svolta – punti 20 totali di cui:

a) partecipazione campionati federali regionali nella stagione sportiva in corso: punti 5 per ciascuno;

b) partecipazione campionati federali prov.li nella stagione sportiva in corso: punti 3 per ciascuno;

c) partecipazione campionati amatoriali nella stagione sportiva in corso: punti 1 per ciascuno;

d) eventi sportivi organizzati sul territorio o comunque partecipati: punti 3 per ogni giornata.

I punteggi sono cumulabili tra loro.

3. Risultati raggiunti nell'ultima stagione sportiva conclusa – punti 20 totali di cui:

a) promozione in campionato federale di categoria superiore: punti 10 per ciascuno;

b) classificazione al 1° posto nei campionati federali giovanili: 5 punti per ciascuno;

c) classificazione al 2° posto nei campionati federali giovanili: 3 punti per ciascuno;

d) classificazione al 1° posto nei campionati amatoriali: 2 punto per ciascuno;

e) n° di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 1 punto per ciascuno se maggiore di 200;

f) n° di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 0,50 punti per ciascuno se maggiore di 100;

g) n° di partecipanti alle iniziative/eventi organizzati in loco: 0,20 punti per ciascuno se maggiore di 30;

I punteggi sono cumulabili fra loro.

4. Numero degli iscritti – punti 30 totali di cui:

a) punti 0,5 per ciascun tesserato residente avente una minore età;

b) punti 0,2 per ciascun socio/tesserato residente;

c) punti 0,1 per ciascun socio/tesserato non residente.

I punteggi di cui alle lettere a) e b) sono fra loro alternativi.

3. La documentazione comprovante i requisiti posseduti dovrà essere prodotta dalle associazioni sportive unitamente al bilancio consuntivo ed alla relazione annuale presentata al Comune.

4. Il contributo a favore di ciascun sodalizio sportivo dovrà essere erogato proporzionalmente al rapporto tra il punteggio totale da ciascuna conseguito ed il punteggio complessivo cumulato dai soggetti richiedenti.

5. La Giunta Comunale può stabilire annualmente con propria deliberazione una misura minima di intervento economico commisurata alle spese di organizzazione e funzionamento sostenute dalle associazioni.

Articolo 15 - Requisiti – Condizioni – Procedure – Modalità - Obblighi

1. Oltre a quanto stabilito nel presente capo, per la disciplina dei requisiti di ammissione, condizioni, procedure e modalità di erogazione e somministrazione dei contributi, obblighi dei beneficiari si rinvia alle disposizioni contenute nel capo II.

Art. 16 - Limiti imposti dall'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012

1. L'art. 4 comma 6 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 dispone che gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile (fondazioni, associazioni, comitati, società) che forniscono servizi a favore dell'Amministrazione, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse da tale divieto:

- fondazioni istituite per promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica
 - associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione
 - associazioni di promozione sociale (L. 383/2000)
 - enti di volontariato (L. 266/1991)
 - organizzazioni non governative (L. 49/1987)
 - cooperative sociali (L. 381/1991)
 - associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 L. 289/2002)
 - associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali
- I servizi dovranno infatti essere acquisiti esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria.

Capo IV – Concessione di sussidi e ausili finanziari

Articolo 17 - Soggetti beneficiari - Requisiti - Condizioni

1. Il presente capo disciplina l'erogazione di interventi economici a favore di persone singole e di nuclei familiari per finalità di assistenza, sicurezza ed integrazione sociale.

2. Hanno diritto agli interventi i residenti nel territorio comunale ed i soggetti previsti dalla vigente legislazione regionale in materia.

3. La condizione indispensabile per l'accesso alle prestazioni assistenziali oggetto del presente regolamento è lo "stato di bisogno", che sussiste a titolo esemplificativo nei seguenti casi:

- insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorché non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;
- incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'assistenza necessaria ed a provvedere autonomamente a se stesso;
- sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

Articolo 18 - Parametri economici

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo ed il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni di vivere quotidiano. L'importo del minimo vitale è determinato annualmente con provvedimento del competente Assessorato regionale.

2. La compartecipazione degli utenti al costo dei servizi sociali erogati dal Comune è commisurato alle fasce economiche, rapportate all'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), deliberate dal Consiglio Comunale.

3. La situazione economica di eventuali soggetti tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile è individuata in considerazione della diversa pregnanza dei rapporti parentali coinvolti, verrà considerata secondo le seguenti percentuali diversificate:

- a) fino al 100% nel caso di coniugi, conviventi di fatto, figli, genitori;

b) fino al 50% nel caso degli altri ascendenti e discendenti, fratelli, affini.

Articolo 19 - Tipologie di interventi

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si individuano le seguenti tipologie di interventi:

- assistenza economica continuativa;
- assistenza economica straordinaria;
- contributo per ricovero di soggetti in condizioni di bisogno presso strutture assistenziali;
- altri interventi mirati individuati dai servizi sociali comunali.

2. Qualora l'Operatore Sociale comunale valuti che il soggetto non appare in grado di gestire autonomamente i propri redditi in funzione delle reali necessità di vita propria e dei familiari a carico, può proporre di sostituire il contributo in denaro con:

- pagamento diretto di fatture relative ai consumi di rete ed ai canoni di affitto;
- erogazione di buoni per l'acquisto di generi alimentari di prima necessità e per l'acquisto di farmaci.

3. L'erogazione di contributi è comunque vincolata e subordinata alle reali disponibilità di bilancio.

Articolo 20 - Assistenza economica continuativa

1. A fronte di relazione, elaborata dall'Operatore Sociale, il Comune può erogare interventi economici a carattere continuativo.

2. La relazione dovrà contenere i seguenti elementi minimi:

- la durata dell'erogazione del contributo;
- gli obiettivi e tempi dell'erogazione del contributo;
- momenti di verifica intermedia e finale.

3. Indipendentemente dai tempi di verifica contenuti nella relazione, il periodo massimo di erogazione del contributo è previsto in sei mesi oltre i quali l'eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di una nuova domanda da parte dell'utente e di un'ulteriore verifica sull'andamento del progetto.

Articolo 21 - Assistenza economica straordinaria

1. Il Comune può effettuare interventi straordinari di natura economica a favore di soggetti in stato di bisogno nei seguenti casi:

- necessità di carattere eccezionale, anche di natura sanitaria laddove non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale;
- sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili per effetto di eventi gravi;
- reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
- forniture per la casa o per servizi di rilevante importanza;
- copertura di altri bisogni atipici che debbono essere necessariamente considerati di volta in volta, data la grande varietà delle emergenze che provocano normalmente la domanda di sussidi straordinari.

2. Il contributo straordinario può essere sostituito da altra forma indiretta di intervento in sostituzione del contributo economico.

3. La valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere alla prestazione economica è di competenza dell'Operatore Sociale.

Articolo 22 - Procedura per la richiesta di interventi

1. Il procedimento preordinato all'erogazione di contributi inizia con la presentazione di apposita istanza da parte dell'interessato, dei familiari o su proposta dell'Operatore Sociale.

2. L'istanza deve essere presentata, di norma, per iscritto su appositi moduli predisposti dall'ente e pubblicati all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale.

3. Per una corretta istruttoria della pratica, l'Operatore Sociale provvede ad acquisire, oltre a quanto già indicato nelle altre parti del presente regolamento, le seguenti notizie e la seguente documentazione:

- a) stato delle relazioni familiari dell'utente;
- b) condizioni abitative dell'utente;
- c) certificazione ISEE o autocertificazione attestante la situazione economica del richiedente;
- d) autocertificazione circa l'esistenza o meno di soggetti tenuti al mantenimento e in caso di esistenza certificazione o autocertificazione di cui al punto precedente;
- e) eventuale impegno sottoscritto da parte degli obbligati agli alimenti a contribuire ad eventuali quote dovute;
- f) dichiarazione di presa visione del presente regolamento da parte dell'interessato o di chi sottoscrive la richiesta e dei tenuti agli alimenti che contribuiscono al pagamento di servizi e rette;
- g) documentazione delle spese da effettuarsi o effettuate;
- h) cartelle cliniche o certificati medici attestanti le condizioni di salute per l'accesso a determinati servizi;
- i) ogni altro documento ritenuto idoneo e/o necessario all'istruttoria della pratica.

Articolo 23 - Istruttoria e provvedimento finale

1. L'Operatore Sociale, ricevuta l'istanza, adotta i seguenti adempimenti istruttori:

- a) esame della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- b) accertamento sulla situazione economica dell'interessato e degli eventuali obbligati;
- c) accertamento sulla situazione sociale del richiedente anche mediante visita domiciliare;
- d) valutazione dell'idoneità e della priorità ad accedere al servizio;
- e) relazione con eventuale progetto circa il tipo di intervento o contributo, contenente le indicazioni sulla situazione personale e familiare e sulle possibilità di coinvolgimento dei parenti obbligati del soggetto richiedente, necessarie per le determinazioni del Comune.

2. La relazione, l'eventuale progetto e la proposta di intervento vengono trasmesse all'Assessore competente e al Responsabile di Servizio.

3. Il Responsabile di Servizio, sentito l'Assessore competente, esaminato il caso e verificata la correttezza procedurale nonché la rispondenza dei requisiti del richiedente a quanto stabilito dal presente regolamento, adotta i provvedimenti motivato di accoglimento (totale o parziale) o di rigetto. L'esito del procedimento deve essere tempestivamente partecipato al richiedente.

Articolo 24 - Ricovero in strutture assistenziali e socio-sanitarie

1. Il Comune interviene nei casi di necessità di ricovero di soggetti in condizioni di bisogno in case di riposo, istituti e comunità secondo le modalità di seguito specificate. L'Operatore Sociale, ove richiesto, sarà coinvolto nella scelta della struttura; nei casi in cui al momento della richiesta di contributo sia già in atto l'inserimento del soggetto interessato, verrà valutata anche con le ASL territoriali la possibilità della permanenza o meno nella medesima struttura assistenziale o socio-sanitarie.

2. Hanno diritto a fruire dell'intervento del Comune:

- i soggetti in stato di bisogno, in particolare anziani, persone diversamente abili e minori;
- i minori oggetto di provvedimenti da parte del Tribunale per i Minorenni.

3. L'Amministrazione Comunale interverrà nel pagamento delle rette di ricovero solamente quando l'interessato non sia in grado di provvedervi direttamente con il proprio reddito, compresi assegni e indennità di tipo assistenziale, e/o patrimonio effettivamente disponibile, tenuto conto della quota per le sue spese personali determinato sulla base delle disposizioni contenute nel Piano Socio Assistenziale regionale e della titolarità di indennità di

accompagnamento o di altri redditi esenti ai fini IRPEF, che non compaiono sul modello ISEE, e, in subordine, il costo non sia interamente coperto dai familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

5. L'impegno al pagamento delle quote a carico dei familiari viene sottoscritto prima dell'ingresso nella struttura dell'utente da tutti gli obbligati, i quali si impegnano solidalmente al costo del servizio.

Capo V - Attribuzione di vantaggi economici

Articolo 25 - Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera c), le persone fisiche, le persone giuridiche pubbliche o private, le associazioni, i gruppi, i comitati, etc., non aventi personalità giuridica, che non abbiano finalità di lucro.

Articolo 26 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici concernono a titolo esemplificativo:

a) il godimento di un bene dell'ente mediante:

a.1) concessione di sale per conferenze, convegni, etc.;

a.2) concessione in uso di impianti di proprietà dell'ente;

a.3) concessione in uso di mezzi di proprietà dell'ente;

a.4) concessione in uso di attrezzature di proprietà dell'ente;

b) la fruizione di un servizio, senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

b.1) impiego di personale dipendente dell'ente;

b.2) spedizioni postali;

b.2) altre attività gestite dall'ente;

2. Trovano in ogni caso puntuale applicazione gli appositi regolamenti dell'ente per l'uso dei beni di sua proprietà.

Articolo 27 - Procedura di concessione

1. Per beneficiare del godimento di un bene, gli interessati inoltrano apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del medesimo in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

d) per le persone giuridiche, le generalità del legale rappresentante e l'elenco nominativo degli amministratori;

e) per le associazioni ed organismi privi di personalità giuridica formalmente costituiti, lo statuto e/o l'atto costitutivo, le generalità del legale rappresentante e dei componenti il consiglio direttivo;

f) gruppi e comitati spontanei, l'elenco e le generalità degli aderenti e gli scopi istitutivi.

2. La concessione del bene è disposta dal Responsabile del Servizio competente per materia, può essere revocata in qualsiasi momento e deve risultare da regolare disciplinare.

3. Gli elementi essenziali contenuti nel disciplinare e le eventuali condizioni speciali sono stabiliti con deliberazione di Giunta Municipale.

4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il disciplinare.

5. In tutti i casi, con o senza disciplinare, il provvedimento di concessione deve contenere:

- il rimborso a favore del concedente delle spese vive (spese per energia elettrica, riscaldamento, pulizia e riordino, piccole riparazioni, ecc.);

- l'importo dell'eventuale deposito cauzionale richiesto al concessionario;

- l'esonero del Comune da ogni responsabilità sull'operato del concessionario;

- l'osservanza da parte del concessionario delle vigente normativa in materia di contributi pubblici, di sicurezza ed igienico-sanitarie;
- che la concessione è fatta senza pregiudizi dei diritti di terzi con l'obbligo del concessionario di tenere sollevato ed indenne il Comune da pretese o molestie, anche giudiziarie, che possano derivargli per effetto della concessione stessa.

Capo VI - Altri istituti

Art. 28 - Disciplina della collaborazione tra il Comune di Suelli e le associazioni No-profit presenti sul territorio

1. I rapporti tra il Comune di Suelli e le associazioni no profit operanti sul territorio comunale sono disciplinati secondo i criteri e le modalità stabilite dal presente regolamento.

I suddetti rapporti sono impostati sul principio della sussidiarietà, in base al quale il Comune di Suelli si impegna a svolgere attività di coordinamento, promozione e sostegno dei progetti e degli interventi delle associazioni in favore della collettività, finalizzando altresì la propria azione ad integrazione dei suddetti interventi.

2. L'Amministrazione Comunale può stipulare con gli Enti No-profit, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi statali, regionali, comunitarie e dal presente regolamento, convenzioni ai fini dello svolgimento di attività di interesse pubblico, e/o promuovere programmi di interesse locale, purché detti Enti No-profit garantiscano capacità e professionalità nello svolgimento delle attività oggetto convenzione; il testo delle convenzioni di cui al presente articolo deve espressamente prevedere, fra le clausole inderogabili, disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni ed il controllo della loro qualità.

Deve altresì indicare la durata delle convenzioni e i casi e le modalità di disdetta delle stesse.

3. L'Amministrazione Comunale può concedere contributi, sovvenzioni e/o altri vantaggi economici, l'uso di spazi, strutture e mezzi a favore delle associazioni di cui sopra, per le attività di interesse della cittadinanza.

I contributi consistono, nell'erogazione di denaro diretta ad agevolare il finanziamento di iniziative o progetti. I vantaggi economici sono le attribuzioni di benefici diverse dalle erogazioni di denaro, che vanno a favore dei destinatari mediante esenzione o riduzioni di oneri, concessione di uso di cose mobili e di beni immobili, acquisto di prodotti di determinate categorie e simili o la prestazione di determinati servizi in modo totalmente o parzialmente gratuito.

La concessione di contributi, spazi e strutture per un determinato periodo di tempo non determina alcun diritto ad usufruirne per i periodi successivi.

4. L'Amministrazione comunale può altresì stipulare convenzioni con le associazioni, individuate sulla base della rilevanza sociale, per l'utilizzo di strutture rientranti nel patrimonio immobiliare comunale. Nelle convenzioni che disciplinano i rapporti di conduzione in concessione si regolarizzano anche i rapporti economici, specificando anche l'eventuale canone di conduzione dovuto dalle associazioni al Comune.

Art. 29 - Disciplina della concessione del Patrocinio del Comune

1. Il presente articolo disciplina i requisiti, i criteri e le modalità di concessione del Patrocinio del Comune di Suelli.

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune sulla base di valutazioni di opportunità, di interesse, di valore e di significato.

2. Il patrocinio del Comune può essere concesso a manifestazioni e iniziative promosse da associazioni o enti pubblici o privati o altri soggetti di particolare rilievo istituzionale, scientifico, economico, culturale, sportivo senza fini di lucro, promosse a livello nazionale o

internazionale e coinvolgente, in maniera diretta o indiretta, interessi e significati per la città, nonché a quelle di carattere anche solo cittadino ma con valenza altamente sociale.

3. Il patrocinio può inoltre essere concesso per pubblicazioni, prodotti multimediali e telematici quali ad esempio libri, manuali, guida, opuscoli, videocassette, audiocassette, Cd-Rom, Dvd, etc. nonché a corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili aperte al pubblico, con carattere divulgativo ed esplicite finalità socio-culturali. Di norma non possono essere oggetto di Patrocinio corsi, seminari etc. che hanno contenuto professionale o siano finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale.

Non sono concessi Patrocini ad iniziative:

- con finalità lucrative;
- aventi prevalente carattere commerciale o che costituiscano pubblicità o promozione di attività finalizzate prevalentemente alla vendita anche non diretta, di opere, prodotti o servizi di qualsiasi natura;
- che siano promosse da partiti o movimenti politici o da organizzazioni, comunque denominate, che rappresentino categorie o forze sociali, ad esclusivo fine di propaganda o proselitismo o per finanziamento della propria struttura organizzativa.

4. Come previsto dall'art. 4, le richieste di patrocinio, debitamente bollate fatti salvi i casi di esenzione previste dalle normative vigenti devono pervenire al Protocollo Generale almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa e devono essere redatte utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito web istituzionale. Su autorizzazione del Sindaco possono essere ammesse domande pervenute fuori dal termine di cui al comma precedente, purché pervenute entro 15 giorni prima della data di inizio della manifestazione o iniziativa.

5. La domanda deve contenere:

- le generalità, sede, numero di codice fiscale ed eventuale partita IVA del sottoscrittore e/o del soggetto richiedente;
- la descrizione dell'iniziativa per la quale si chiede il patrocinio, nella quale siano messe in evidenza natura, contenuti, finalità, tempi e modalità di svolgimento dell'iniziativa, con espressa indicazione della data di inizio, della durata e dei luoghi presso i quali si intende realizzare l'iniziativa stessa;
- i destinatari dell'iniziativa e numero di potenziali fruitori;
- la dichiarazione che trattasi di iniziativa con finalità non lucrative;
- l'impegno ad inserire nel materiale informativo dell'iniziativa (atti, depliant, brochures, volantini, pubblicità su giornali e riviste, manifesti, ecc.) lo stemma del Comune di Suelli con la dicitura "con il patrocinio del Comune di Suelli";
- l'indicazione di altri eventuali soggetti pubblici e privati cui è stato chiesto o si intende chiedere il patrocinio per l'iniziativa stessa;
- la dichiarazione di essere a conoscenza che il patrocinio non esonera dal richiedere tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per legge per la realizzazione dell'iniziativa;
- l'impegno a comunicare tempestivamente ogni modifica o variazione al programma dell'iniziativa ai fini della concessione del patrocinio comunale, intervenuta dopo la presentazione della domanda;
- richiesta delle eventuali agevolazioni previste dal presente articolo;
- copia del documento di identità del sottoscrittore.

Il protocollo Generale provvederà ad inoltrare quest'ultima all'ufficio del Sindaco.

L'Ufficio del Sindaco, verificata l'ammissibilità della domanda, sottopone l'istanza alla determinazione della Giunta Comunale;

La Giunta comunale, qualora ravvisi che sussistano i presupposti, concede il Patrocinio. Il diniego deve essere motivato.

6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

La concessione del patrocinio non comporta per il Comune né l'erogazione di contributi, né alcuna partecipazione alle spese organizzative della manifestazione o iniziativa; non comporta inoltre la messa a disposizione gratuita di strutture o servizi di pertinenza dell'Ente. L'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente l'organizzazione della manifestazione oggetto del patrocinio.

La tariffa relativa al pagamento dell'imposta di pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni è ridotta nella misura e nei casi previsti dalla legge e dal Regolamento per il servizio comunale pubbliche affissioni e pubblicità.

I promotori e gli organizzatori della manifestazione o iniziativa che ottiene il patrocinio del Comune sono autorizzati a utilizzare formalmente il patrocinio ad apporre/esibire/utilizzare il logo del Comune e a farne menzione negli atti dopo averne ricevuto comunicazione ufficiale da parte dell'Amministrazione comunale.

Il beneficiario è tenuto a far pervenire all'ufficio del Sindaco copia del materiale pubblicitario su cui deve comparire in bella evidenza la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Suelli".

Capo VII - Istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari

Articolo 30 - Istituzione dell'albo

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 7 aprile 2000, n° 118, è istituito l'albo di tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche e giuridiche, cui sono stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.

L'albo dei beneficiari è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.

Articolo 31 - Aggiornamento dell'albo

1. L'aggiornamento dell'albo ha luogo, a cura del responsabile competente in materia, con cadenza annuale e consiste nella pubblicazione in elenco degli interventi economici erogati nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione di 1° livello "Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", sottosezione di 2° livello "Atti di concessione" del sito internet comunale.

2. Tutti i soggetti cui, nel corso dell'anno precedente, sono stati erogati i contributi, sussidi o benefici di natura economica, disciplinati dal presente regolamento, sono inseriti nell'albo, di cui al precedente articolo. Per ciascun soggetto viene indicata la natura del beneficio economico, l'importo erogato, causale dell'erogazione nonché la disposizione di legge o regolamento sulla base della quale ha avuto luogo l'erogazione.

3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.

4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Articolo 32 - Pubblicità dell'albo

1. L'albo dei soggetti economici può essere consultato da ogni cittadino. Il responsabile del servizio preposto alla tenuta dell'albo assicura la massima facilità di accesso e di pubblicità.

Capo VIII - Disposizioni finali

Art. 33 - Pubblicità, Trasparenza e Informazione

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di Trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e in particolare ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del Decreto legislativo del 14 marzo 2013 n. 33, ed allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva del Comune, l'Ente provvede alla pubblicazione degli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro., visionabile tramite apposito link.

2. Ai sensi dell'art.27 del Decreto Legislativo predetto, la pubblicazione di cui al precedente comma comprende necessariamente:

- a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
- b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.

Le informazioni predette sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del Decreto predetto e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.

3. Copia del presente regolamento è pubblicato in modo permanente nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale ed è tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 34 - Norma di rinvio

1. Le norme di cui al presente regolamento trovano applicazione quando non vi sia una speciale disciplina per la concessione ed erogazione di benefici aventi natura economica e non.

2. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

Art. 35 - Norma finale e transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione ed il giorno successivo alla sua separata pubblicazione nell'albo pretorio dell'Ente.

2. Il presente Regolamento sostituisce l'intera disciplina di cui al precedente Regolamento come aggiornato dal Consiglio Comunale in data 27.11.1997, con deliberazione n.48.

Proposta di modifica e integrazione dell'ordine del giorno n.3 del consiglio comunale del 30 aprile 2014 *“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari ed attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/90- disciplina della collaborazione con enti no-profit e del patrocinio del comune di Suelli- istituzione e aggiornamento dell'albo dei soggetti beneficiari.”*

Pag 2. Capo 1 art.1 prima riga. Sostituire “L'amministrazione comunale di Suelli” con “Il comune di Suelli”.

~~Pag 3. Capo 2 Art.3 2° comma dopo “anche per iniziative che si svolgono fuori dal territorio comunale” aggiungere “ e che riguardano scopi altamente sociali, culturali e promozionali del comune di Suelli”.~~

Pag.6 capo 2 art. 12 2° comma dopo “giunta comunale” aggiungere previa consultazione della commissione consiliare cultura, sport, spettacolo”

Pag. 7 capo 3 art.14 1° comma dopo “associazioni aventi sede nel territorio comunale che risultino iscritti all'albo comunale” aggiungere “; l'accesso ai contributi è riservato altresì agli atleti residenti nel territorio comunale che si distinguono per elevate capacità sportive con comprovata iscrizione ad associazioni sportive diverse da quelle esistenti nel territorio comunale, iscritte all'albo nazionale o regionale con affiliazione a federazioni sportive riconosciute dal Coni per la partecipazione a campionati nazionali o per la partecipazione a gare e raduni delle rappresentative nazionali”

Pag. 7 capo 3 art. 14 3° comma. Sostituire “bilancio consuntivo” con “rendicontazione”

SUELLI 30/4/2014